

IMPOSTE SUL REDDITO

L'attività di procacciatore occasionale e i risvolti fiscali

di Laura Mazzola

DIGITAL Master di specializzazione
**E-COMMERCE: ASPETTI CONTABILI,
CIVILISTICI E FISCALE**
Scopri di più >

Il **procacciatore di affari occasionale**, colui che si obbliga a compiere un'opera od un servizio senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente, svolge la propria attività in via del tutto **sporadica**, in **assenza dei requisiti di professionalità o prevalenza**.

Dal punto di vista dell'attività materialmente svolta, quella del procacciatore risulta **simile** all'attività degli **agenti di commercio**. La differenza, secondo l'orientamento giurisprudenziale, si rileva nella **"occasionalità"** del lavoro del procacciatore.

In particolare, la Suprema Corte, sezione lavoro, con la **sentenza n. 16565/2020**, ha ricordato che col **contratto di agenzia**, ai sensi dell'[articolo 1742, comma 1, cod. civ.](#), *"una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti di una zona determinata"*.

Di conseguenza, l'**agente** si caratterizza per:

- la **stabilità dell'incarico**;
- l'**obbligo di promuovere la conclusione dei contratti**;
- l'**individuazione di una zona determinata**;
- il **diritto ad una retribuzione**.

Diversamente, il **mero procacciatore di affari difetta di due requisiti**: la stabilità dell'incarico e l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti.

Inoltre, si evidenzia che la **retribuzione del procacciatore occasionale** non deve avere dei **limiti**, purché essa faccia riferimento ad un unico affare concluso in un determinato periodo di tempo.

Data l'occasionalità della prestazione, documentata da una **lettera di incarico** con l'indicazione dell'ammontare delle **provvigioni** e le **modalità di pagamento delle stesse**, e la mancanza della posizione Iva, il procacciatore d'affari occasionale è **esonerato dalla tenuta della contabilità**.

In base a quanto indicato dalla lettera di incarico, il procacciatore è tenuto ad emettere, ad affare concluso, una **ricevuta, soggetta a ritenuta d'acconto**, con l'apposizione della **marca da bollo di 2,00 euro**.

L'[articolo 25-bis, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), stabilisce che "*i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche [...] dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa*".

La **circolare ministeriale 24/1983** ha fornito chiarimenti sull'applicabilità della ritenuta alla fonte specificando che la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita, oltre che dal compenso per l'attività svolta dal **commissionario**, dall'**agente**, dal **mediatore**, dal **rappresentante di commercio** o dal **procacciatore d'affari**, anche da "ogni altro compenso inerente l'attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese".

Inoltre, lo stesso [articolo 25-bis, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), recita: "L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il **primo scaglione di reddito**. La ritenuta e? **commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma**".

Pertanto, la base imponibile su cui applicare l'**aliquota del 23 per cento**, corrispondente al primo scaglione dell'Irpef, e? prevista ordinariamente nella misura del **50 per cento delle provvigioni**.

Tuttavia, se il procacciatore dichiara al proprio committente che, nell'esercizio della sua attività, **si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi**, la ritenuta è applicata sul **20 per cento dell'ammontare delle provvigioni stesse**.

L'applicazione della ritenuta in misura ridotta, quindi, è subordinata alla presentazione al committente, da parte del procacciatore, di un'apposita **dichiarazione**, la cui disciplina è attualmente dettata dal **D.M. 16.04.1983**. Quest'ultimo, in particolare, prevede che la dichiarazione deve essere spedita, per ciascun anno solare, **entro il 31 dicembre dell'anno precedente**, mediante **lettera raccomandata con avviso di ricevimento**.

Il **reddito prodotto dal procacciatore di affari** rientra tra i **redditi diversi** e, diversamente dall'incaricato alle vendite, **deve essere dichiarato** all'interno del modello Redditi ovvero del modello 730.

In particolare:

- nell'ipotesi di presentazione del **modello Redditi**, il reddito deve essere indicato all'interno del rigo RL14, denominato “*Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente*”;
- nell'ipotesi di presentazione del **modello 730**, il reddito deve essere indicato all'interno del rigo D5, denominato “*Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere*”.

In merito ai contributi previdenziali, il procacciatore di affari occasionale **non** è tenuto all'iscrizione ad alcuna **gestione Inps**.